



Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

Settore Unità di Progetto - Rigenerazione Urbana e PNRR

Servizio Pianificazione e Programmazione OO.PP.

Spett.le Ditta

LETTERA DI INVITO / DISCIPLINARE

a procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di cui all'art. 50 co.1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento dei lavori "SISTEMAZIONE STRADALE DI VIARIPUARIA E VIA CARRAFIELLO" CUP G97H20000240004" - CIG **B87D81A73E**

1. PREMESSE

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" applicabile a far data dal 1° luglio 2023;

visto, in particolare, l'art. 50 c. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 secondo cui:

"... le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

... c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

considerato che, a norma dell'art. 1 dell'Allegato II.1 del D.Lgs. n. 36/2023, così come richiamato dall'art. 50 c. 2 del citato D.Lgs. n. 36/2023, "Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1" e che, ai sensi "Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 49 del codice";

in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. **1705** del **02/10/2025** efficace dal **02/10/2025** con la quale è stata indetta procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto in oggetto denominato "SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA RIPUARIA E VIA CARRAFIELLO" CUP **G97H20000240004**", in conformità all' art.50, c. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 (*Codice dei contratti pubblici*);

codesta impresa

è invitata

a formulare la propria offerta, secondo i criteri, modalità e vincoli di seguito indicati, entro e non oltre il

termine ultimo delle ore **12:00 del giorno **10/11/2025****

Con la presente Lettera di Invito si forniscono le prescrizioni relative a tutti gli adempimenti occorrenti per la redazione e presentazione delle offerte. In considerazione di ciò, gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana, alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti.

L'affidamento avverrà mediante **procedura negoziata**, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 e con applicazione del **criterio del prezzo più basso**, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, **con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse** ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 c. 1 del citato D.Lgs. n. 36/2023, se ed in quanto il numero delle offerte ammesse sia almeno pari o superiore a cinque.

Si dà atto che l'affidamento in oggetto non riveste interesse transfrontaliero, secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, sia per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria, sia in relazione alle sue caratteristiche, la sede e le modalità di svolgimento dei lavori, tali da non attrarre l'interesse di operatori esteri.

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l'ing. Rosa Della Volpe

Ai sensi dell'art. 25, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, la presente procedura di scelta del contraente è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) **“TRASPARE”** in uso al Comune di Giugliano, accessibile all'indirizzo <https://gare.comune.giugliano.na.it/>.

La registrazione dell'operatore economico al Portale è condizione necessaria ai fini della presentazione dell'offerta telematica.

Nota: "Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."

Per poter partecipare alla procedura:

- a) gli operatori economici non iscritti, dovranno dapprima abilitarsi al Portale effettuando la procedura di registrazione. Dunque, dalla homepage utilizzare la funzione *“registrati”* e seguire le istruzioni relative all'utente non ancora registrato. All'operatore economico sarà richiesta la compilazione del *Modulo di attivazione* e successivamente di confermare la procedura di iscrizione. Al termine della registrazione verrà inviata una comunicazione per verificare l'indirizzo *email* inserito e per attivare *l'account*. Effettuata l'operazione di registrazione l'operatore, per partecipare alla procedura, dovrà seguire le medesime indicazioni di cui al punto successivo (*operatori economici già registrati*).

Ai fini della corretta registrazione e del corretto utilizzo della piattaforma, l'operatore economico può prendere visione della *“Guida alla registrazione alla piattaforma Traspare”*, disponibile nella Sezione *“serve aiuto”* del Portale.

Per eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma, è possibile contattare il supporto avanzato al numero dedicato (+39) 895 98 95 966. Il servizio di Help Desk è reso dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:30.

- b) gli operatori economici già registrati alla Piattaforma di e-procurement *“Traspare”* dovranno accedere alla propria area riservata mediante l'inserimento delle proprie credenziali (e-mail e password) associate all'impresa abilitata, accedere al modulo *“GARE”* e dal menù verticale di sinistra individuare la procedura relativa all'avviso in oggetto. Selezionata tale procedura, dalla pagina di dettaglio è possibile utilizzare l'apposita funzione presente in alto ai fini della partecipazione.

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del Decreto Legislativo n. 82/2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per: perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamenti, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

a. difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

b. utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Regole di utilizzo della Piattaforma Telematica".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità delle circostanze che hanno impedito l'accesso alla Piattaforma.

La proroga del termine limitata ad alcune ore ed estesa al massimo fino al giorno successivo alla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla Piattaforma dedicata e sul sito internet della stazione appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento.

In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura. Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte

DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità di:

A) un Personal Computer collegato ad Internet.

Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma sono usufruibili mediante un Personal Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet.

È consigliata una connessione ADSL o connessione internet aziendale.

Nota: Se l'accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale IT interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle configurazioni di proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1024 x 768.

B) Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet).

Ai fini di un corretto funzionamento della Piattaforma Telematica è necessario utilizzare il seguente web browser:

Mozilla Firefox;

Google Chrome.

C) Configurazione Browser.

È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle pagine web.

D) Programmi necessari.

In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip/rar, visualizzatori di formato pdf (Adobe Acrobat reader), programmi stand-alone per la gestione della firma digitale (es. DIKE di InfoCert, ArubaKey di Aruba).

E) Strumenti necessari.

Una firma digitale.

Tutti gli operatori economici che partecipano alle gare mediante l'utilizzo della Piattaforma Telematica, esonerano espressamente l'Ente, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni nonché derivante dal mancato utilizzo dei web browser indicati al punto 2 del presente articolo.

Le Imprese partecipanti dovranno impegnarsi, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici assegnati.

L'account e la password necessari per l'accesso al sistema e la partecipazione alla gara sono personali.

Le Imprese concorrenti sono tenute a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.

Le Imprese partecipanti si impegnano a manlevare e tenere indenne l'Ente e il Gestore del Sistema risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le spese legali eventuali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema

Il Gestore del Sistema e l'Ente non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale.

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente l'Ente e il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti in parola.

Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca dell'abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.

IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o Carta d'Identità Elettronica (CIE).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Alla voce "Serve Aiuto" presente sull'Home Page, è possibile consultare il manuale per la registrazione al Portale.

Per eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma è possibile contattare il Supporto Avanzato al numero dedicato (+39) 895 98 95 966 oppure scrivere all'indirizzo: helpdesk@supportoappalti.it, specificando, oltre al testo della richiesta, la Ragione Sociale del richiedente e il CIG della procedura.

Il servizio di Help desk è reso dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA - CHIARIMENTI - COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- **Lettera di Invito;**
- **Determina a contrarre**
- **Progetto esecutivo in formato zip**
- ***“Protocollo di Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale”***
- ***“Codice Di Comportamento Aziendale dell'Ente”***
- ***“Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027 “***

MODULISTICA

- **Allegato 1)** - DGUE “Documento di gara unico europeo”
- **Allegato 2/a)** - Dichiarazione Operatore Economico Singolo
- **Allegato 2/b)** - Dichiarazione RTI, Consorzi ordinari, Geie
- **Allegato 2/c)** - Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete
- **Allegato 2/d)** – Dichiarazioni Consorzi di cooperative, Consorzi tra Imprese artigiane, Consorzi Stabili
- **Allegato 3)** - Dichiarazioni Integrative
- **Allegato 4)** - Dichiarazione “titolare effettivo”
- **Allegato 5)** – Dichiarazione relativa al *“Protocollo di Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale”*
- **Allegato 6)** - Dichiarazione relativa al *“Codice Di Comportamento Aziendale Dell'ente”* - approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 05.08.2021;
- **Allegato 7)** - “Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679
- **Allegato 8)** – **Modello offerta economica**

La documentazione di gara è interamente disponibile sulla piattaforma TRASPARE al fine di consentire a tutti gli operatori economici interessati di conoscere e valutare le caratteristiche dei lavori da realizzare.

Sul sito internet del Comune di Giugliano in Campania <https://www.comune.giugliano.na.it/sito/> nella sezione *“Amministrazione Trasparente”* - *“Bandi di gara e contratti”* - *Procedure negoziate”*, è inoltre disponibile il link di invio alla PIATTAFORMA.

2.2 CHIARIMENTI

L'operatore economico può richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla presente procedura di gara mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro le **ore 12:00 del 29/10/2025**, in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

L'operatore economico, dopo aver effettuato l'accesso al Portale, individua la presente procedura nell'Area personale.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico entro le **ore 18:00 del 04/11/2025**, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici su specifici quesiti di natura interpretativa.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate attraverso la Piattaforma, e laddove necessario, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito dagli operatori economici concorrenti all'atto della registrazione.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO - IMPORTO DELL'APPALTO - CATEGORIA DEI LAVORI

3.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto del presente appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione del seguente intervento/ lavori di:

“SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA RIPUARIA E VIA CARRAFIELLO” CUP G97H20000240004

L'appalto è costituito da un unico lotto funzionale, ai sensi dell'art.58 comma 2 del D.Lgs 36/2023, in ragione del fatto che lo stesso non solo assicura una più efficace e coordinata realizzazione del complesso di attività previste ma, altresì, in quanto garantisce la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica, in virtù di una gestione globale dell'appalto, nonché una migliore efficienza delle prestazioni e un'omogenea metodologia operativa.

Nel presente appalto quindi non è predeterminabile, se non in via presuntiva, il numero esatto di interventi che dovranno essere eseguiti.

Il prestatore dell'opera, con la partecipazione alla gara, riconosce di aver preso completa ed esatta conoscenza delle prestazioni da eseguire e delle condizioni progettuali.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati.

- **Codice CPV: 45233220-7** “Lavori di superficie per strade”
- **CUP (Codice Unico di Progetto)** attribuito al presente intervento: **G97H20000240004**

- **CIG** (Codice Identificativo Gara) attribuito al presente intervento: **B87D81A73E**
- **CUI** **80049220637202000065**
- **NUTS: ITF33**

Il progetto esecutivo è inserito nel Programma Triennale dei LL.PP. 2025-2027, annualità 2025 della Comune di Giugliano in Campania (NA), è stato oggetto di verifica preventiva ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n.36/2023 e successivamente validato dal RUP in data 11/11/2024.

Il medesimo progetto esecutivo è stato infine approvato con Determinazione Dirigenziale n. **1705** del **02/10/2025** efficace dal **02/10/2025**

L'intervento è interamente finanziato con fondi della Città Metropolitana di Napoli.

3.2 IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto è di € **434.638,35**, di cui € **412.072,87** a base d'asta per lavori a misura ed € **22.565,48** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice.

Per quanto sopra il valore stimato dell'appalto è di € **521.566,54**

	Voce	Importo
1	Importo lavori (a misura) soggetto a ribasso	€ 412.072,87
2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 22.565,48
T	Totale Importo lavori	€434.638,35
3	Importo massimo per quinto d'obbligo (opzione)	€ 86.927,67
V	Valore globale stimato dell'appalto	€ 521.566,54

Costo della manodopera: Ai sensi di quanto previsto dall'art. 41, comma 14 del D.Lgs. n. 36/2023, l'incidenza del costo della manodopera, sull'importo posto a base d'asta del presente affidamento, risulta stimata nella misura del **22,0892%** (di € 412.072,87) **cioè pari ad € 91.023,65** - come da Elaborato ED.05 - STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto.

Tale costo della manodopera deve intendersi non soggetto a ribasso, pur essendo ricompreso nell'importo dei lavori posto a base di gara. Tuttavia, il medesimo art. 41 comma 14 prevede che: *"Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale"*.

Ciò posto, si precisa che l'importo sottoposto a ribasso, pari ad € **412.072,87**, comprende anche detti costi della manodopera

Pertanto nel caso in cui l'operatore economico esponga un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante, ne dovrà fornire adeguata giustificazione.

Contratto collettivo applicabile:

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, commi 1 e 2 e dell'art. 57, comma 1 del Codice, tenuto conto dell'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire, si precisa che i contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro nell'Edilizia in vigore per il settore e per la zona nella quale si devono eseguire le prestazioni applicabili al personale dipendente impiegato nell'appalto identificati con i seguenti codici

assegnati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL):

1. F012– CCNL Edili Industria - cooperative;
2. F015 – CCNL Edili Artigianato;
3. F018 – CCNL Edilizia Piccole e Medie Imprese.

Gli operatori economici concorrenti possono indicare nella propria offerta (*compilando l'apposita sezione dell'Allegato 3 "Dichiarazioni integrative"*) il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello dell'Edilizia, indicato nel presente Disciplinare di gara, applicabile in base alla tipologia propria dell'operatore economico; in tale ipotesi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 4 del Codice, prima di procedere all'aggiudicazione il RUP acquisirà:

- la dichiarazione con la quale l'operatore economico aggiudicatario si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e per tutta la sua durata, ad applicare, tenuto conto della tipologia propria dello stesso operatore economico, il contratto collettivo dell'Edilizia indicato nel presente Disciplinare di gara

o in alternativa

- la dichiarazione con la quale l'operatore economico aggiudicatario dichiara l'equivalenza del diverso contratto collettivo da lui applicato

Viste le indicazioni fornite da ANAC nella Nota Illustrativa al Bando tipo n. 1/2023, nell'ipotesi **sub b)**, l'aggiudicatario, al fine di dimostrare che il diverso contratto collettivo da lui applicato garantisce ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello indicato nel presente Disciplinare di gara, dovrà produrre, unitamente alla dichiarazione di equivalenza, una TABELLA DI RAFFRONTO che evidenzia:

- l'equivalenza economica dei contratti, prendendo a riferimento le componenti fisse della retribuzione globale annua costituite dalle seguenti voci:
 - retribuzione tabellare annuale;
 - indennità di contingenza;
 - Elemento Distinto della Retribuzione – EDR - a cui vanno sommate le eventuali mensilità aggiuntive (*tredecima e quattordicesima*), nonché ulteriori indennità previste;
- l'equivalenza delle tutele normative contenute nei contratti prendendo a riferimento i parametri relativi a:
 - disciplina concernente il lavoro supplementare e le clausole elastiche nel part-time;
 - disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai suoi limiti massimi, con l'avvertenza che solo il CCNL leader può individuare ore annuali di straordinario superiori alle 250. Lo stesso non possono fare i CCNL sottoscritti da soggetti privi del requisito della maggiore rappresentatività;
 - disciplina compensativa delle ex festività soppresse, che normalmente avviene attraverso il riconoscimento di permessi individuali;
 - durata del periodo di prova;
 - durata del periodo di preavviso;
 - durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio;
 - malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di un'eventuale integrazione delle relative indennità;
 - maternità ed eventuale riconoscimento di un'integrazione della relativa indennità per astensione obbligatoria e facoltativa;
 - monte ore di permessi retribuiti;
 - bilateralità;
 - previdenza integrativa;
 - sanità integrativa.

Il RUP procederà, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare preliminarmente la sussistenza della equivalenza dei trattamenti economici e solo in caso di esito positivo di tale verifica procederà ad analizzare l'equivalenza delle tutele normative; con riferimento a queste ultime verrà ritenuta sussistente l'equivalenza in caso di scostamenti marginali in quanto limitati a soli due parametri.

Il RUP procederà, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare

l'equivalenza delle tutele economiche e normative, con riferimento alle quali verrà comunque ritenuta sussistente l'equivalenza in caso di scostamenti marginali tenuto anche conto della corrispondenza tra le mansioni del CCNL applicato e le lavorazioni oggetto dell'appalto (*vedasi ordinanza TAR Brescia n. 89/2024*)

La dimostrazione della equivalenza del diverso contratto collettivo applicato è condizione per addivenire alla aggiudicazione dell'appalto e alla conseguente stipulazione del contratto.

In alternativa è comunque sempre ammessa la possibilità in capo all'aggiudicatario di impegnarsi formalmente ad applicare il contratto collettivo indicato nella presente Lettera di Invito, per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e per tutta la sua durata.

3.3 CATEGORIE DEI LAVORI

Lavorazione	Categoria e Classifica Tabella A All. II.12 D.Lgs. 36/2023	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (euro)	% su importo totale lavori	Prevalente o scorporabile
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tramviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali e relative opere complementari	Cat. OG3 Class. II [^]	Si	€ 412 072,87	100%	Categoria PREVALENTE
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso			€ 22.565,48		
Eventuale Quinto d'Obbligo			€ 86.927,67		
Importo complessivo stimato dell'appalto comprensivo degli oneri di sicurezza			€ 521.566,54		

L'opera comporta una spesa complessiva di € 700.000,00 come da Elaborato **ED.02 - QUADRO ECONOMICO**, interamente finanziati con fondi della Città Metropolitana di Napoli.

NOTA BENE:

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 – All. II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziate, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30 c.2 del citato All. II.12 del D.Lgs. n. 36/2023.
- Ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, si precisa che l'operatore economico deve essere in possesso: della qualificazione SOA nella **categoria prevalente OG3 - classifica II[^]**,

Ai sensi dell'art. 119 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 è nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

3.4 REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto, la revisione dei prezzi si attiva al verificarsi di

particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici relativi al costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

Si applica la clausola di revisione dei prezzi come disciplinata dall'art. 60 del D.lgs. n. 36/2023.

3.5 OPZIONI

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice.

3.6 CLAUSOLE SOCIALI

Ai sensi dell'art. 57 c. 1 del D.lgs. n. 36/2023, sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate, tra l'altro, a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore.

A tal fine nello specifico:

- a) costituisce requisito necessario per la partecipazione alla gara l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, ove applicabili;
- b) il concorrente, in caso di aggiudicazione, è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al paragrafo 3.2, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Adempimenti documentali previsti in caso di aggiudicazione

La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

Pertanto l'aggiudicatario, qualora si verifichino eventi modificativi rispetto agli impegni sopra elencati sub a), b) sarà tenuto ad informare tempestivamente la stazione appaltante. Inoltre, alla scadenza del primo semestre dalla stipula del contratto sarà tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

Parimenti alla scadenza dello stesso termine l'aggiudicatario, ove tenuto, dovrà consegnare alla Stazione appaltante una relazione del legale rappresentante che attesti l'assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico dell'impresa nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte delle imprese appaltatrici ai suddetti obblighi, potranno essere considerate dall'Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale.

4. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI – MODALITÀ DI DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO – TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI

LAVORI E PENALITÀ PER RITARDI

4.1 LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Gli interventi in oggetto dovranno eseguirsi sulle strade comunali denominate **via Ripuaria e via Carrafiello** per i tratti indicati negli elaborati di progetto.

4.2 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Si rimanda ai contenuti del Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.)

4.3 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il contratto di appalto, così come da art. 3 del C.S.A., verrà stipulato interamente **“a misura”**.

L'importo del contratto potrà variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, secondo le condizioni previste dal C.S.A.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con le modalità previste dagli articoli del **Capo V – Disciplina Economica** del Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.).

Nello specifico sono dovute rate di acconto ogni qualvolta i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli del C.S.A., al netto del ribasso d'asta sui lavori, comprensivi della quota relativa agli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al comma 2 lett c dell'art.24 del C.S.A., dell'importo delle rate di acconto precedenti e del recupero proporzionale dell'anticipazione, di cui all'art. 23 del C.S.A., raggiungano un importo non inferiore ad **€ 100.000,00 (Euro centomila/00)**.

Ai sensi dell'art. 11, c.6, del D.Lgs. 36/2023 (vedi anche art. 24 co.2 lett.c) del C.S.A) a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (*zero virgola cinquanta per cento*), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

ANTICIPAZIONE: Ai sensi dell'art. 125 c. 1 del D.Lgs. 36/2023, è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo sul valore del contratto d'appalto, pari al 20 per cento, da erogare entro 15 (*quindici*) giorni dall'effettivo inizio della prestazione accertato dal RUP.

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023, è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, nel rispetto delle condizioni indicate dall'art. 23 del C.S.A.

L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

4.4 TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALITÀ PER RITARDI

Ai sensi dell'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto, la durata del contratto d'appalto è fissata in giorni **120 giorni** naturali consecutivi dalla data riportata nel verbale di inizio lavori. In tali giorni sono da considerarsi compresi i giorni non lavorativi corrispondenti a ferie e giorni di andamento climatico sfavorevole.

Le penali sono tutte disciplinate dall'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023 possono partecipare alla presente gara, in

forma singola o associata.

Ai sensi dell'art. 68, comma 19 del D.Lgs. n. 36/2023 l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

I consorzi di cui all'articolo 65 del D.Lgs. n. 36/2023 che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (*nel prosieguo, aggregazione di retisti*);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro il termine di **giorni 10**, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà

essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Partecipazione degli operatori economici in caso di crisi di impresa

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 94, comma 5, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023, è escluso l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del D.Lgs. n. 14/2019 (*Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*), dall'articolo 186-bis, comma 5, del R.D. n. 267/1942 e dall'articolo 124 del D.Lgs. n. 36/2023. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del R.D. n. 267/1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4 del D.Lgs. n.14/2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. n. 14/2019, successivamente al deposito della domanda di cui all'art. 40 del citato Decreto (domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale), la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

L'autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Ai sensi dell'art. 372, c. 4 del D.Lgs. n. 14/2019, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Pertanto, in tali ipotesi, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre:

- copia conforme dell'autorizzazione del tribunale o, dopo il decreto di apertura, copia conforme dell'autorizzazione del giudice delegato
- copia conforme della relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto (*solo nel caso ricorra l'ipotesi di cui al citato art. 372, c. 4 del D.Lgs. n. 14/2019*)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs. n. 14/2019 (*Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*) l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE ED ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

La sussistenza delle **cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94** del D.Lgs. n. 36/2023 comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle **cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95** del D.Lgs. n. 36/2023 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui **all'art. 65, comma 2, lettere b) e c)** del D.Lgs. n. 36/2023 i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui **all'art. 65, comma 2, lett. d)** del D.Lgs. n. 36/2023 i

requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

L'esclusione di cui ai **commi 1 e 2 dell'art. 94** del D.Lgs. n. 36/2023 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

- a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e) dei membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g) del direttore tecnico o del socio unico;
- h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

NB) Con riferimento alla suddetta elencazione continua ad applicarsi il **Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017** cui si rinvia integralmente. Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 94, commi 1 e 2 dovrà essere resa con riferimento ai:

- membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (*Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza*);
- membri del "Collegio Sindacale" o membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- membri del "Consiglio di Gestione" e membri del "Consiglio di sorveglianza";
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (*come Institori e Procuratori ad negotia*);
- altri soggetti muniti di poteri di direzione (*come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa*);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (*come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001*)

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 94, commi 1 e 2 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023, l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, c. 7 del Codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

NB) L'elencazione dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 deve essere resa da parte di tutti i concorrenti (*comprese le mandanti*) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori. Qualora tale elencazione non venga prodotta in sede di gara, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 94 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 resa dal concorrente tramite la compilazione del DGUE si riterrà riferita anche a tutti i soggetti di cui al citato art. 94, comma 3.

Sono altresì esclusi gli operatori economici che si trovano in una delle situazioni elencate **dall'art. 94**, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi di quanto disposto **dall'art. 94, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023**, è inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'Allegato II.10 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Sia con riferimento alle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023, sia con riferimento alle cause di esclusione non automatica previste dall'art. 95 del D.Lgs. n. 36/2023 si applicano le disposizioni di cui **all'art. 96 del D.Lgs. n. 36/2023** in tema di disciplina dell'esclusione.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del D.Lgs. n. 36/2023 dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. n. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

Grave illecito professionale

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023**, l'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023 (*illecito professionale grave, tale da rendere dubbia l'integrità e affidabilità dell'operatore economico*) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;
- b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;
- c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6 del citato art. 98

L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:

1. sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
2. condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
3. condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempimenti particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
4. condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
5. condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#), laddove la violazione non sia stata rimossa;
6. omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli [articoli 317 e 629 del codice penale](#) aggravati ai sensi dell'[articolo 416-bis.1 del medesimo codice](#) salvo che ricorrano i casi previsti dall'[articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente all'invio della Lettera di Invito e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;
7. contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al [comma 3 dell'articolo 94](#) del D.Lgs. n. 36/2023 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al [comma 1 del medesimo articolo 94](#);
8. contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al [comma 3 dell'articolo 94](#) del D.Lgs. n. 36/2023, di taluno dei seguenti reati consumati:
 - abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'[articolo 348 del codice penale](#);
 - bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli [articoli 2621 e seguenti del codice civile](#) o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli [articoli da 513 a 517 del codice penale](#);
 - i reati urbanistici di cui all'[articolo 44, comma 1, lettere b\) e c\), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
 - i reati previsti dal [decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#).

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 98, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 36/2023**:

- la valutazione di gravità deve tener conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 del citato art. 98 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.
- Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 del citato art. 98 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui allo stesso comma 3.

Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti, consorzi ordinari, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023** e fermo restando quanto previsto dall'articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 36/2023, il raggruppamento non è escluso qualora un

suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 del citato art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023 e ha adempiuto ai seguenti oneri:

- a) in sede di presentazione dell'offerta:
 - ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato;
 - ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l'impossibilità di adottarle prima di quella data;
- b) ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell'aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell'offerta.

Fermo restando l'[articolo 96](#) del D.Lgs. n. 36/2023, se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all'[articolo 100](#) del D.Lgs. n. 36/2023, il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.

Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 dell'art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023 si applicano anche ai consorzi ordinari.

Si applicano altresì ai consorzi fra imprese artigiane, nonché ai consorzi stabili limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., **i dipendenti** che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. con riferimento al Comune di Giugliano in Campania.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con **disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68**, oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera b), del Codice.

Ai sensi dell'art. 1 c. 17 della L. n. 190/2012, costituisce, altresì causa di esclusione dalla gara, il mancato rispetto delle clausole contenute nel **“Protocollo di Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale”**, allegato alla documentazione di gara e di cui alla dichiarazione *Allegato n. 5*.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 96, comma 15 del D.Lgs. n. 36/2023 in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi e verranno verificati mediante il FVOE (*fascicolo virtuale dell'operatore economico*) come meglio precisato al successivo paragrafo 7.5).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art.70, comma 4, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente Lettera di Invito.

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:

7.1 REQUISITI DI IDONEITA'

- a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato.
- b) Nel caso di società cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'**iscrizione nell'Albo delle società cooperative** di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i.

7.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA E DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

a) **Possesso di attestazione di Qualificazione SOA:** ai sensi di quanto previsto dall'art. 100, c.4 del D.Lgs. n.36/2023, i concorrenti dovranno essere in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria e classifica adeguata alla categoria e all'importo dei lavori da assumere. In particolare, ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, l'operatore economico, in virtù del valore massimo stimato dell'appalto, deve essere in possesso:

- della qualificazione SOA nella **categoria prevalente OG3 - classifica II^**

NB:

Ai sensi dell'art. 16 c.5 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, l'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'articolo 17, comma 5. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'operatore economico che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 c. 1 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'operatore economico deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'operatore economico si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

7.3 INDICAZIONE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui ***all'art. 65, comma 2, lett. e)*** (raggruppamenti temporanei), ***lett. f)*** (consorzi ordinari) e ***lett.g)*** (aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete) del D.Lgs. n. 36/2023 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Ai consorzi ordinari e alle aggregazioni di retisti si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

- **Requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui

al **paragrafo 7.1 - lett. a):**

deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

► **Requisito relativo all'iscrizione nell'Albo delle società cooperative** di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. di cui al **paragrafo 7.1 - lett. b):**

deve essere posseduto

- da ogni società cooperativa partecipante al raggruppamento, consorzio ordinario, Geie e contratto di rete.

► **Requisito relativo al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA** di cui al precedente **paragrafo 7.2) - lett. c):**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 comma 11 del D.Lgs. 36/2023, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 del citato articolo.

Nello specifico pertanto ciascun componente del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario dovrà essere in possesso delle attestazioni di qualificazione indicate, per la categoria e classifica corrispondenti alla quota di lavori che intenderà assumere.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

Per la partecipazione di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si veda quanto riportato al paragrafo 5 della presente lettera di Invito.

NB:

Le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti e Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 65, c.2, lett. e), f) nonché le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, c.2, lett. g), devono indicare in sede di partecipazione alla gara sia la categoria e qualifica SOA posseduta, sia la rispettiva percentuale di lavori che intendono eseguire al fine di consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante che i partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione siano qualificati in relazione alle quote e tipologie di lavori che assumeranno.

Imprese Cooptate di cui all'art. 30 c.4 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023

Ai sensi di quanto previsto dall'art.30 c. 4 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto possono raggruppare altre imprese (**imprese cooptate**) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dalla presente Lettera di Invito, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Ai fini della compilazione e sottoscrizione della documentazione amministrativa nonché dell'offerta economica richieste dalla presente Lettera di Invito, le Imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei. Pertanto, esse devono:

- compilare il **DGUE (Allegato n. 1)**, per le parti di competenza;
- essere indicate e sottoscrivere:
 - il Modulo **Allegato 2/a** in caso di partecipazione con un operatore economico singolo;
 - il Modulo **Allegato 2/b** in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo, Consorzio ordinario e GEIE;
 - il Modulo **Allegato 2/c** in caso di partecipazione in aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;
 - il Modulo **Allegato 2/d** in caso di partecipazione con Consorzio di cooperative, Consorzio di imprese artigiane, Consorzio Stabile;
 - compilare e sottoscrivere digitalmente il Modulo **Allegato 3 “Dichiarazioni Integrative Allegato 4) “Dichiarazione Titolare effettivo”**;
 - sottoscrivere digitalmente l’offerta economica.

7.4 INDICAZIONE PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui **all’art. 65, comma 2 lett. b)** (*consorzi di cooperative di produzione e lavoro*) **lett. c)** (*consorzi tra imprese artigiane*) e **lett. d)** (*consorzi stabili*) del D.Lgs. n. 36/2023 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

- Il requisito relativo all’**iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura** oppure nel **registro delle commissioni provinciali per l’artigianato**, di cui al **paragrafo 7.1 - lett. a)**, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
- Il requisito relativo all’**iscrizione nell’Albo delle società cooperative** di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. di cui al **paragrafo 7.1 - lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio, se società cooperativa, e da ogni società cooperativa consorziata indicata come esecutrice.
- Il requisito del possesso dell’attestazione **SOA** di cui al **paragrafo 7.2 - lett. c)** deve essere posseduto:
 - I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b) (*consorzi di cooperative di produzione e lavoro*) e c) (*consorzi tra imprese artigiane*) del D.Lgs. n. 36/2023, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.
 - Per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) (*consorzi stabili*) del D.Lgs. n. 36/2023, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.

7.5 MODALITÀ’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale avviene, ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.Lgs. n. 36/2023, attraverso l’utilizzo della **Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP)** gestita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite tramite i relativi sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale.

Il fascicolo virtuale dell’operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal D.Lgs. n. 36/2023. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l’operatore partecipa.

Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni o delle informazioni di cui gli artt. 94 e 95 garantiscono alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso la piattaforma di cui all’articolo 50-ter del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 l’accesso per interoperabilità alle proprie banche dati, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, e la

disponibilità in tempo reale delle informazioni e delle certificazioni digitali necessarie ad assicurare l'intero ciclo di vita digitale di contratti pubblici.

Al fine di consentire alla stazione appaltante di accedere al fascicolo dell'operatore economico per le necessarie verifiche, l'operatore economico, primo in graduatoria, nonché ogni operatore economico rispetto al quale la stazione appaltante disponga di effettuare verifiche, dovrà tempestivamente autorizzare la stazione appaltante ed accedere al proprio fascicolo a seguito dell'inoltro della relativa richiesta effettuato dalla stessa stazione appaltante sul portale di ANAC.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge.

La Stazione Appaltante procederà all'esclusione dalla gara dei soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dalla presente Lettera di Invito ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.

8. SUBAPPALTO

È ammesso il ricorso al subappalto da parte dell'operatore economico con idoneità individuale (art.65, c.2, lett. a), b), c), d) del D.Lgs. n. 36/2023) o della impresa mandataria/capogruppo in caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva (art.65, c.2, lett. e), f), g) del D.Lgs. n. 36/2023) in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 119, c.2 del D.Lgs. n.36/2023:

- il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (*due per cento*) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (*cinquanta per cento*) dell'importo del contratto da affidare.

Ai sensi dell'art. 119 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 *“I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.*

In considerazione della tipologia e delle caratteristiche delle lavorazioni da eseguire e della loro stretta interconnessione, la quota ottimale delle lavorazioni che devono essere eseguite dall'aggiudicatario viene individuata nella misura prevalente delle lavorazioni relative alla **categoria prevalente OG3**.

Nello specifico, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 119 del codice, per ragioni legate alla specifica tipologia dei lavori in appalto, ai tempi di esecuzione e alle modalità di svolgimento degli stessi, deve essere svolta direttamente dall'appaltatore la prevalente esecuzione delle prestazioni relative alla categoria prevalente dell'appalto in quanto il medesimo appaltatore risulta:

- in possesso della necessaria qualificazione, organizzazione e competenza per eseguire i lavori della medesima categoria nonché in grado di svolgere il controllo e il coordinamento delle attività in modo tale da consentire una conduzione unitaria e capillare sul territorio, nel rispetto di elevati livelli di sicurezza e a garanzia di una buona esecuzione degli interventi;
- in grado di garantirne il rispetto del principio di risultato connesso alle tempistiche e alle specifiche modalità di esecuzione dei lavori che, stante l'esigua durata e natura degli stessi, prevedono interventi di messa in sicurezza in parte programmati e in parte da eseguirsi mediante pronto intervento.

Al tempo stesso l'eventuale ricorso al subappalto, da un lato, può garantire uno svolgimento dei lavori più funzionale dal punto di vista organizzativo e logistico, dall'altro, rappresenta una maggior garanzia circa il rispetto delle tempistiche e delle modalità operative e la pronta risoluzione di eventuali criticità nell'esecuzione delle lavorazioni.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, c. 4 del D.Lgs. n.36/2023, l'affidamento in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, è sottoposto alle seguenti condizioni:

- il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- non sussistano a carico del subappaltatore le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs. n.36/2023;
- all'atto dell'offerta l'operatore economico concorrente, compilando l'apposita Sezione del DGUE, indichi i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare. Resta inteso che, qualora l'appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.
- L'appaltatore deve provvedere al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.
- L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs. n.36/2023 e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del citato Decreto. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti nei confronti dell'impresa subappaltatrice attraverso il FVOE.

- L'affidamento in subappalto e/o in cottimo dei lavori o di parti delle opere compresi nell'appalto, di cui alla presente Lettera di Invito, potrà avvenire, ai sensi dell'art.119 – c.16 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte della stazione appaltante, entro 30 (*trenta*) giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
- Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (*due per cento*) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, c.10 del D.Lgs. n.36/2023 l'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al D.Lgs. n.36/2023.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 17 del D.Lgs. 36/2023 il subappaltatore non può a sua volta subappaltare ad altri operatori economici parte dei lavori (*cd. subappalto "a cascata"*). Il divieto di ricorso al subappalto "a cascata" è giustificato dalle specifiche caratteristiche dell'affidamento in oggetto. In particolare i lavori da eseguirsi, per loro natura, comprendono sia interventi programmati, che interventi di emergenza che non possono essere condizionati da

tempistiche connesse all'ottenimento delle autorizzazioni e dei controlli in materia di subappalti; inoltre un eventuale ricorso al subappalto "a cascata" non consentirebbe una corretta gestione delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, trattandosi di interventi gestiti principalmente con cantieri mobili che presentano evidenti profili di complessità e pericolosità.

- Ai sensi dell'art. 119, c.11 del D.Lgs. 36/2023 si comunica che la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite secondo i tempi e le modalità indicate nell'art. 49 del Capitolato Speciale d'Appalto. È pertanto fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori previsto dal presente appalto, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Diversamente, nel caso in cui la stazione appaltante non provveda al pagamento diretto nei confronti dei subappaltatori, è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

- Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto e per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

9. SUBAFFIDAMENTI - SUBCONTRATTI

Per ciascun **subaffidamento, non considerato subappalto** ai sensi dell'art.119, c.2 del D.Lgs. n. 36/2023, l'appaltatore, sarà tenuto, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla stazione appaltante, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto della prestazione affidata, utilizzando il modello appositamente predisposto dalla stessa corredato dalla seguente documentazione:

- contratto di sub-affidamento o atto equivalente;
- dichiarazione del sub-affidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010.

10. DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' MAGGIORMENTE ESPOSTE AL RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA

Ai sensi dell'art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012., come modificato dall'art. 4-bis del D.L. n.23/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 40/2020, sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri;
- i-bis) servizi funerari e cimiteriali;
- i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;
- i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero,

anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Pertanto, le attività sopra elencate, in sede di esecuzione dell'appalto, dovranno essere subappaltate o subaffidate esclusivamente a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti nelle “*White list*” tenute dalle competenti Prefetture.

Per i soggetti che non risultano censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'art. 92 c. 2 e c. 3 del Codice antimafia nonché quanto indicato nella Circolare 23 marzo 2016 del Ministero dell'Interno.

11. GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

11.1 Garanzia provvisoria

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 53, comma 1 del D.Lgs. n.36/2023, per la presente procedura **non è richiesta la costituzione della garanzia provvisoria** di cui all'art. 106 del citato D.L.gs. n.36/2023.

11.2 - Garanzia definitiva

Ai sensi degli artt. 53, comma 4 del D.Lgs 36/2023 l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al **5% (cinque per cento)** dell'importo contrattuale.

La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende

autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.

La garanzia a scelta dell'operatore può essere prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 193/2022, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, in conformità all'articolo 106, comma 4 del Codice.

Ai sensi dell'art. 117 comma 3 del D.lgs. 36/2023 la garanzia è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto a seguito dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori (come previsto dal Capitolato). La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui compensi da corrispondere all'esecutore.

Ai sensi dell'art. 117 comma 5 del D.lgs. 36/2023 la stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 117 comma 6 del D. Lgs. 36/2023 la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Ai sensi dell'articolo 117 comma 8, del D. Lgs. 36/2023 la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale

importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente a seguito dell'attestazione di regolare esecuzione dei lavori e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori (come previsto dal Capitolato). Lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

Ai sensi dell'articolo 117 comma 13 del D. Lgs. 36/2023 in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Riduzione dell'importo della garanzia definitiva

Non sono previste riduzioni per la garanzia definitiva.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 33,00 (Euro trentatre/00)** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "*contributi in sede di gara*" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

L'Autorità, come previsto dall'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e dall'art. 15, comma 5-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha aderito al sistema [pagoPA](#), il sistema di pagamenti elettronici realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid).

L'operatore economico potrà procedere al versamento del contributo in favore dell'Autorità accedendo al nuovo servizio di Gestione Contributi Gara (GCG).

Il servizio, nello specifico, permette di generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e di pagarli con una delle seguenti modalità:

- **"Pagamento on line"** mediante il nuovo [Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C.](#), scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
- **"Pagamento mediante avviso"** utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.). Si precisa che il nuovo servizio non consente il pagamento presso i PSP senza l'avviso di pagamento ovvero con la sola indicazione del CIG e del codice fiscale dell'OE.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del [Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C.](#), a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

A tal fine l'operatore economico per poter eseguire il pagamento dovrà:

- essere registrato come utente dei servizi dell'Autorità secondo le modalità descritte nella sezione [Registrazione e Profilazione Utenti](#);
- richiedere il profilo di "contribuente" associato al soggetto rappresentato "operatore economico" dalla [pagina di creazione profili](#);
- [accedere al servizio](#).

Per un **periodo transitorio** l'operatore economico potrà comunque accedere alle vecchie funzionalità del

Servizio Riscossione Contributi, qualora riscontrasse delle problematiche nell'utilizzo del nuovo servizio. Le istruzioni del Servizio Riscossione Contributi sono disponibili nel [“manuale utente operatore economico”](#) pubblicato sul sito dell'ANAC.

L'operatore economico estero deve allegare all'offerta la ricevuta del pagamento effettuato.

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla presente gara nonché l'offerta economica devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma **“TRASPARE”** in uso al Comune di Giugliano, accessibile all'indirizzo <https://gare.comune.giugliano.na.it/>

entro e non oltre le ore 12:00 del 10/11/2025

pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

Non saranno ritenute valide e accettate offerte cartacee o offerte ricevute senza l'utilizzo della piattaforma **TRASPARE**.

L'operatore economico registrato ed abilitato a **TRASPARE** dovrà accedere alla propria area riservata mediante l'inserimento delle proprie credenziali, si porterà alla **sezione “GARE”** e dal menu verticale di sinistra andrà ad individuare la procedura relativa all'avviso in oggetto. Selezionata la procedura di interesse, dalla pagina di dettaglio avrà la possibilità di utilizzare l'apposita funzione **“PARTECIPA”** presente in alto ai fini della partecipazione, seguendo le seguenti fasi:

FASE 1 – Creazione degli archivi informatici e firma digitale

La documentazione prevista per la partecipazione alla gara dovrà essere firmata digitalmente ed inserita in appositi archivi informatici (formato file .zip/.rar). Su tali archivi informatici i concorrenti dovranno apporre, altresì, la firma digitale entro il termine di scadenza della gara

FASE 2 - Caricamento ed Invio Telematico della documentazione amministrativa ed economica.

Entro il termine di scadenza, le imprese partecipanti dovranno accedere alla Piattaforma mediante le proprie credenziali e partecipare alla procedura di gara dal modulo GARE. Selezionata la procedura di gara, l'impresa tramite la funzione PARTECIPA, potrà completare il procedimento di partecipazione:

1) Inserimento Documentazione Amministrativa: l'impresa partecipante dovrà inserire l'archivio informatico firmato digitalmente contenente la documentazione amministrativa firmata digitalmente nell'apposita **“BUSTA AMMINISTRATIVA”**.

2) Inserimento Offerta Economica: l'impresa partecipante dovrà inserire l'archivio informatico firmato digitalmente contenente l'offerta economica firmata digitalmente nell'apposita **“BUSTA ECONOMICA”**.

3) Invio Offerta: completati gli step descritti nei precedenti punti, l'impresa partecipante, entro il termine di scadenza della gara, tramite l'apposita funzione **"INVIO OFFERTA"** potrà procedere all'invio di tutta la documentazione precedentemente inserita.

Al termine dell'Invio, il sistema produrrà in automatico un documento denominato **"BUSTA DI GARA TELEMATICA"** contenente il riepilogo di tutta la documenta-zione inserita.

In ogni caso, ai fini del termine previsto per l'invio delle offerte e per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere all'upload della documentazione richiesta con congruo anticipo rispetto al termine previsto per l'upload.

Avvertenze

La documentazione inserita negli archivi informatici dovrà essere firmata digitalmente entro il termine di scadenza della gara.

La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sugli archivi informatici (formato file .zip/.rar) entro il termine di scadenza della gara.

La presentazione dell'offerta è compiuta quando l'Operatore Economico visualizza un messaggio del Sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario di registrazione.

L'Operatore Economico, inoltre, riceverà le stesse informazioni attraverso una notifica PEC inviata automaticamente dal sistema all'indirizzo PEC dichiarato all'atto della registrazione.

La **"BUSTA DI GARA TELEMATICA"** contiene, per ogni archivio caricato dal fornitore, l'hash MD5 calcolato sul file salvato dalla piattaforma telematica a seguito del trasferimento (upload).

Pertanto il fornitore, per verificare il corretto inoltro della **"BUSTA DI GARA TELEMATICA"**, è tenuto a verificare la corrispondenza tra gli hash md5 indicati nella **"BUSTA DI GARA TELEMATICA"** e quelli calcolati sugli archivi informatici caricati a sistema.

Qualora il fornitore riscontri una mancata corrispondenza tra i predetti hash md5, entro i termini di scadenza della gara, potrà ritirare l'offerta presentata e ripetere l'operazione **"INVIO OFFERTA"**.

N.B. :

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quanto prescritto nella presente lettera di invito. Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è/ dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso di mancata aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante la piattaforma telematica è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta su piattaforma telematica e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili. In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della piattaforma. La Stazione Appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento della piattaforma telematica.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compresa l'offerta economica, **devono essere sottoscritte digitalmente** dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Ogni concorrente può presentare una sola offerta.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta per ulteriori 90 giorni.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023, salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a 5 (*cinque*) giorni e non superiore a 10 (*dieci*) giorni per:

- a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica; la mancata presentazione dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;
- b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità di dette dichiarazioni, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile, sempreché sia certa l'identità del concorrente;

Affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, la stazione appaltante indica il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove devono essere trasmesse le dichiarazioni richieste.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 101, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni suo allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a 5 (*cinque*) giorni e superiore a 10 (*dieci*) giorni. In ogni caso i chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta economica.

Al di fuori delle ipotesi di cui al citato art. 101, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 è comunque sempre facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario e anche in via informale, i concorrenti a fornire

chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 101, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, fino al giorno fissato per la sua apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della documentazione di gara, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la sua presentazione.

La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta telematica contiene il DGUE, le dichiarazioni dei partecipanti alla gara nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Per partecipare alla presente procedura di gara, gli operatori economici sono tenuti a presentare il “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO” (DGUE), di cui *all'Allegato 1 “Modello DGUE”* messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, compilato in ogni sua parte, da sottoscrivere digitalmente e da inserire nell'archivio informatico contenente la documentazione amministrativa richiesta, al fine di rendere le dichiarazioni di insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del D.lgs.36/2023 e di possesso dei requisiti di cui al punto 12 del presente disciplinare.

Il **DGUE** deve essere reso mediante compilazione del “Modello DGUE” fornito dalla Stazione Appaltante in formato elettronico *.xml (file espd-self-contained-request)*.

Il Concorrente deve compilare il DGUE in forma elettronica, e non manuale, avvalendosi del servizio di gestione del DGUE messo a disposizione dalla Piattaforma stessa, selezionando la voce “DGUE” posta nel menù verticale di sinistra. Successivamente effettua l'upload del file xml reso dalla Stazione Appaltante e lo compila.

Nel dettaglio, una volta entrati nel servizio DGUE la piattaforma richiederà le seguenti informazioni:

rispondere alla domanda “*Chi è a compilare il DGUE*” selezionando la voce “*Sono un operatore economico*”;

rispondere alla domanda “*Che operazione si vuole eseguire?*” tra “*Importare un DGUE*” e “*Rivedere il DGUE*”. Selezionare la voce “*Importare un DGUE*”;

successivamente, caricare, attraverso la funzione “*Scegli file*”, il file “*espd-self-contained-request.xml*” (richiesta di DGUE) messo a disposizione dalla Stazione Appaltante unitamente alla restante documentazione, e procedere alla compilazione;

procedere alla compilazione online, rispondendo alle domande presenti nelle schede “*Procedura*”, “*Esclusione*”, “*Selezione*”, selezionando tra l'una e l'altra, la funzione “*Avanti*” fino ad arrivare alla scheda “*Fine*”; al termine della compilazione online, scaricare, tramite le apposite funzioni “*Esportare (xml)*”, “*Esportare (pdf)*” ed “*Esportare (html)*”, il file DGUE (nei formati pdf, xml, html) **da firmare digitalmente dal Legale Rappresentante/Procuratore**.

I suddetti file, firmati digitalmente, dovranno essere inseriti nell'archivio informatico, unitamente alla restante documentazione amministrativa richiesta. L'archivio informatico, firmato digitalmente, dovrà essere allegato nella sezione “*BUSTA AMMINISTRATIVA*”.

Avvertenza: Non utilizzare altre tipologie di DGUE (es. generici in pdf, modificati in word ecc.) in quanto non sono aggiornati con la normativa vigente e/o incompleti.

Il firmatario della documentazione prodotta in Piattaforma deve comparire tra i soggetti firmatari del DGUE.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del citato art. 94 del Codice, in base alla tipologia di società in cui ricade il concorrente, ovvero

- a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g) del direttore tecnico o del socio unico;
- h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al periodo precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di invio della presente Lettera di Invito;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di invio della presente Lettera di Invito
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di invio della presente Lettera di Invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Soggetti tenuti a rendere il Modello DGUE.

1. L'Operatore Economico (O.E) che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i requisiti di partecipazione deve produrre i seguenti documenti:

- a. Modello DGUE compilato e sottoscritto digitalmente dall'O.E.;

2. In caso di soggetto plurimo (raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari) deve essere prodotto:

- a. Modello DGUE di ciascun Operatore Economico riunito in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario compilato e sottoscritto digitalmente;
- b. Modello DGUE dei consorziati indicati quali esecutori e da quelli che prestano i requisiti

compilato e sottoscritto digitalmente.

3. Nel caso di aggregazioni di imprese di rete:

a. Modello DGUE di ciascuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

4. In caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili,

a. Modello DGUE del consorzio e dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

5. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, oltre a quanto indicato ai punti 1,2,3,4,

a. Modello DGUE anche della/e impresa/e ausiliarie, compilato nelle sezioni pertinenti e sottoscritto digitalmente;

15.2 DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.2.1 Dichiarazioni

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, compilando preferibilmente i seguenti modelli:

Allegato 2/a) – Dichiarazioni Operatore Singolo (*Imprenditori individuali - società*) in cui si dichiara:

- di voler partecipare alla gara in oggetto
- il possesso della qualificazione SOA richiesta per l'esecuzione dei lavori
- i lavori che si intendono affidare in subappalto

Allegato 2/b) – “Dichiarazioni RTI, Consorzi ordinari, Geie” in cui si dichiara: di voler partecipare alla gara in oggetto

- la composizione del RTI, Consorzio ordinario/Geie, le qualificazioni SOA possedute e la quota di lavori (*espressa in € e in percentuale di incidenza*) che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti
- i lavori che si intendono affidare in subappalto

(solo in caso di RTI, Consorzio ordinario, Geie non ancora costituito)

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo
- l'impegno, in caso di aggiudicazione a conferire il mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate

Allegato 2/c) – “Dichiarazioni imprese aderenti al contratto di rete” in cui si dichiara:

- la composizione e la tipologia della rete
- per quali imprese la rete concorre
- le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (*espressa in € e in percentuale di incidenza*) che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete
- i lavori che si intendono affidare in subappalto

NB) per le ulteriori dichiarazioni che differiscono in base alla tipologia della rete si veda il successivo paragrafo 15.2.3)

Allegato 2/d) – “Dichiarazioni Consorzi di cooperative, Consorzi tra Imprese artigiane, Consorzi Stabili” in cui si dichiara:

- di voler partecipare alla gara in oggetto
- le imprese consorziate esecutrici
- il possesso della qualificazione SOA richiesta per l'esecuzione dei lavori
- i lavori che si intendono affidare in subappalto

Modalità di Sottoscrizione:

Le dichiarazioni di cui ai modelli sopra indicati vanno sottoscritte come di seguito indicato:

Allegato 2/a:

- dal concorrente che partecipa in forma singola (imprenditore o società)

Allegato 2/b:

- In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie, di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), h) del D.Lgs.n. 36/2023, qualora sia stato già conferito il mandato, le dichiarazioni contenute nel presente Modulo dovranno essere espresse e sottoscritte digitalmente dall'impresa mandataria/capogruppo "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte da tutte le imprese che costituiranno i Raggruppamenti o i Consorzi o il Geie.

Allegato 2/c:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5: dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5: dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria: dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

Allegato 2/d:

- nel caso di consorzio di cooperative, consorzio tra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023: dal consorzio medesimo.

Le dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega copia conforme all'originale della procura.

Nel caso di partecipazione con una o più imprese cooptate di cui all'art.30 c.4 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente anche dalla/e impresa/e cooptata/e. nell'apposita sezione prevista nei moduli.

15.2.2 Dichiarazioni Integrative

Inoltre, ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni integrative compilando preferibilmente il modello di cui all' *Allegato n. 3) "Dichiarazioni integrative"* con le quali:

- 1) **DICHIARA** i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94 comma 3 e 4 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo una delle seguenti modalità:
 - compilando l'apposita Sezione dedicata in calce all'*Allegato n. 3) "Dichiarazioni integrative"*;
 - allegando apposito Elenco aggiuntivo, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante e recante tutte le indicazioni richieste;
 - indicando la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.;

- 2) **DICHIARA** di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (*individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta*)

Oppure

DICHIARA di partecipare alla medesima gara contemporaneamente in più di una forma; in tal caso deve allegare idonea documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

- 3) **DICHIARA** che il Contratto Collettivo Nazionale applicato ai propri dipendenti risulta essere [] Codice alfanumerico [], ossia quello indicato dalla stazione appaltante

Oppure

DICHIARA di applicare ai propri dipendenti il seguente diverso Contratto Collettivo Nazionale [] Codice alfanumerico [], e SI IMPEGNA, qualora aggiudicatario, ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale [] Codice alfanumerico [] indicato dalla stazione appaltante

Oppure

DICHIARA che il Contratto Collettivo Nazionale applicato ai propri dipendenti risulta essere [] Codice alfanumerico [], e che il medesimo, essendo equivalente al Contratto Collettivo Nazionale [] Codice alfanumerico indicato dalla stazione appaltante, assicura le medesime tutele economiche e normative ai lavoratori, esprimendo la disponibilità ad ogni verifica in tal senso, secondo quanto stabilito al precedente paragrafo 3.2;

- 4) **DICHIARA** remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori oggetto dell'appalto;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori oggetto dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 5) **ACCETTA**, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- 6) **DICHIARA** al fine dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n.190/2012 (**attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – divieto di pantouflage o revolving doors**) e delle disposizioni del **PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2025-2027 approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale N. 5/2025 Del 25/03/2025, allegata Lettera di Invito:**
- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell'Amministrazione comunale di cui sopra, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto;
 - che è consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale divieto sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
 - per quanto a propria conoscenza, che non esistono relazioni di parentela ed affinità, o

Per gli operatori economici per i quali sia stato già adottato il decreto di apertura ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 14/2019 (*Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*)

15) **INDICA**, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi dei seguenti atti:

- decreto di apertura emesso dal Tribunale di [REDACTED] in data [REDACTED];
- autorizzazione (n/Prot. [REDACTED]) a partecipare alla procedura rilasciata dal Giudice Delegato in data [REDACTED], acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato;

ALLEGA la documentazione riportata al paragrafo 5) "*Partecipazione degli operatori economici in caso di crisi di impresa*)

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs. n. 14/2019

16) **DICHIARA** di partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale.

NB) Si invitano i concorrenti a rendere le suddette dichiarazioni integrative, compilando l'apposito Modulo *Allegato n. 3) "Dichiarazioni integrative"* al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell'autocertificazione.

Modalità di Sottoscrizione:

Le dichiarazioni integrative vanno compilate e sottoscritte da ciascun concorrente

- In caso di consorzio di cooperative, di consorzio tra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023: dal consorzio medesimo
- In caso di RTI, Consorzio ordinario, GEIE le dichiarazioni Integrative devono essere rese anche da ciascuna mandante
- Per le aggregazioni di rete si rimanda a quanto previsto al precedente paragrafo 15.2.1)

15.2.3 Documentazione a corredo

Il concorrente **allega**:

- **copia scansionata** della ricevuta di pagamento del **CONTRIBUTO** a favore dell'ANAC.
- **Copia scansionata dell'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE rilasciata da una SOA** regolarmente autorizzata, in corso di validità
La produzione di copia della SOA da parte degli operatori economici è richiesta al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante.
- **DICHIARAZIONE "TITOLARE EFFETTIVO" (Allegato 4)**
- **DICHIARAZIONE** relativa al "*Protocollo di Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale*" (**Allegato 5**)
- **DICHIARAZIONE** relativa al "*Codice Di Comportamento Aziendale Dell'ente*" - approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 05.08.2021; (**Allegato 6**)

15.2.4 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

Oltre alle Dichiarazioni da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all' *Allegato 2/b)*

“Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e Geie”, deve essere prodotta:

- Copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

Oltre alle Dichiarazioni da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all' *Allegato 2/b)*

“Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e Geie”, deve essere prodotta:

- Copia scansionata dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

Oltre alle dichiarazioni da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all' *Allegato 2/c)*

“Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete” – Sezione A:

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

Oltre alle dichiarazioni da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all' *Allegato 2/c)*

“Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete” – Sezione A:

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

Oltre alle dichiarazioni da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all' *Allegato n. 2/c)*

“Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete” – Sezione B:

- **in caso di RTI costituito:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario nonché l'indicazione delle qualificazioni possedute e della quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, contenente:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € e in percentuale di

incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Per i consorzi di cooperative – consorzi di imprese artigiane – consorzi stabili

Dichiarazione, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all' **Allegato 2.d) “Dichiarazioni Consorzi di cooperative, Consorzi tra Imprese artigiane, Consorzi Stabili”** in cui si indica, i consorziati indicati nonché l'eventuale ricorso al subappalto.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese:

- o sotto forma di allegati
- o, preferibilmente, tramite la compilazione dei modelli di cui **all'Allegato 2.a) “Dichiarazioni Operatore Singolo”, all'Allegato 2.b) “Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e Geie”, all' Allegato 2.c) “Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete), all' Allegato 2.d) “Dichiarazioni Consorzi di cooperative, Consorzi tra Imprese artigiane, Consorzi Stabili”**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 15.2.1).

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico elabora l'offerta economica sull'apposito modello predisposto dalla Stazione Appaltante. **Allegato 8) – Modello Offerta Economica**

La documentazione economica deve essere inserita in piattaforma “TRASPARE” secondo le seguenti modalità:

- 1) creazione dell'archivio informatico (formato file .zip/.rar) firmato digitalmente contenente l'offerta economica firmata digitalmente a pena di inammissibilità dell'offerta;
- 2) inserimento del predetto archivio informatico nell'apposita sezione denominata **“BUSTA ECONOMICA”**.

Sono inammissibili ai sensi e di quanto previsto dall'art. 70 co.4 lett. f) del D.Lgs.36/2023, e saranno pertanto ESCLUSE, le offerte economiche in aumento rispetto all'importo posto a base di gara, plurime, condizionate, alternative, espresse in modo indeterminato o con riferimento solo ad alcune parti dell'appalto.

L'offerta economica, secondo le modalità previste per la domanda di partecipazione, deve indicare, a **pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- il ribasso percentuale offerto sull'importo sottoposto a ribasso, **con un massimo di 2 cifre decimali**;
- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice (l'operatore economico potrà confermare o ribassare i costi della manodopera indicati al superiore art. 3).

N.B. Ai sensi dell'art. 108, co. 9, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) nell'offerta, a pena di esclusione, la ditta dovrà indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, i costi della manodopera compresi nell'importo a base di gara sono stati stimati in € **91.097,23** sulla base di una stima prudentiale dell'entità di manodopera necessaria.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera dinanzi indicati non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Relativamente ai “**costi della manodopera**” la stazione appaltante, prima della aggiudicazione, procederà a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 110, comma 5, lett. d) del Codice, e, cioè, che il costo del personale indicato dall'impresa aggiudicataria dell'appalto nella sua offerta non sia inferiore ai minimi salariali retributivi stabiliti nelle tabelle ministeriali di cui innanzi

A pena di esclusione, l'**offerta economica** deve essere sottoscritta con firma digitale, come di seguito indicato, in base alla forma di partecipazione dei concorrenti:

- **forma singola:** con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma);
- **R.T.I. costituendo o Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 65, c.2, lett. f) D.Lgs. n. 36/2023):** con le firme digitali del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento / consorzio.
- **R.T.I. già costituiti o Consorzio ordinario di operatori economici già costituito (art. 65, c.2, lett. f) D.Lgs. n. 36/2023):** con la firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) della mandataria del raggruppamento/consorzio costituito.
- **Consorzio (art. 65, c.2, lett. b), c) e d) D.Lgs. n. 36/2023):** con la firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del consorzio medesimo

Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- **Nel caso di Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica:** dal legale rappresentante dell'organo comune (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma)
- **Nel caso di Rete d'Impresa dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica:** in tal caso il modello dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'organo comune e di ciascun operatore retista partecipante (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma).
- **Nel caso di Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune o nel caso di rete con organo comune privo di requisiti di qualificazione:** si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite per il Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al **criterio del prezzo più basso**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 c. 4 del citato D.Lgs. n. 36/2023, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, **con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse** ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 c. 1 del citato D.Lgs. n. 36/2023.

L'esclusione automatica si eserciterà solo nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia **almeno pari a cinque**, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.lgs. 36/2023. Ai fini dell'esclusione automatica delle offerte, per il calcolo della soglia di anomalia verrà seguito il “**Metodo A**” indicato nell'allegato II.2 del

D.Lgs. 36/2023.

Tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all'impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato.

Con riferimento all'applicazione del suddetto metodo si precisa che:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 54, comma 1, del D.lgs. 36/2023, la procedura di esclusione automatica è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti pari o superiore a **cinque**;
- in ogni caso, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Sono ammesse soltanto offerte in ribasso rispetto all'importo posto a base di gara.

Non sono ammesse offerte in variante.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che ritenuta congrua e conveniente per la Stazione Appaltante.

18. SEGGIO DI GARA

Ai sensi dell'art.93 co.7 del D.Lgs.36/2023 la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, (anche monocratico), presieduto dal RUP, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5.

Il Seggio di Gara sarà nominato con Decreto del Dirigente Settore Unità di Progetto Rigerazione Urbana e PNRR, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte. In capo ai componenti del seggio non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, c. 5 lett. b) e c) del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione del Seggio è pubblicata sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" nonché sulla piattaforma TRASPARE.

Il Seggio di gara è responsabile della valutazione delle offerte dei concorrenti, può riunirsi in più sedute, anche con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni, ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio del Seggio di Gara ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura a mezzo della funzionalità "*Comunicazioni procedura*" presente sulla piattaforma **TRASPARE**.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione avrà luogo nel giorno e nell'ora comunicate ai partecipanti per il tramite della Piattaforma o via PEC.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale. Con l'inversione procedimentale si procederà prima alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente

primo in graduatoria

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Fatto salvo il ricorso all'inversione procedimentale (vedi art.20), il Presidente del seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre le offerte economiche restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) a verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- b) a verificare la regolarità dell'apposizione della firma digitale sulla documentazione di gara;
- c) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- d) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- e) attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro 5 giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Il Presidente del seggio di gara rende visibili sulla piattaforma i risultati della fase di esame della documentazione amministrativa e comunica le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte tecniche.

Terminata la verifica della documentazione amministrativa si procederà, in seduta pubblica, alla apertura delle offerte economiche.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procederà all'apertura delle offerte economiche saranno comunicate tramite la piattaforma.

In caso di inversione procedimentale (vedi art.20), la data di apertura delle Offerte tecniche è quella stabilita come data di apertura della Busta Amministrativa.

Il Seggio di Gara procederà, in seduta pubblica, e successivamente alla eventuale procedura di soccorso istruttorio, all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche provvedendo:

- all'apertura del file "OFFERTA ECONOMICA" inserito nel campo "offerta economica";
- a verificare la corretta indicazione, a Sistema, dei costi aziendali della sicurezza e del costo della manodopera;
- alla lettura del ribasso offerto da ciascun concorrente.

Una volta terminata la suddetta fase, nel caso in cui le offerte ammesse siano **almeno pari a cinque**, si procederà, mediante procedura condotta direttamente dalla piattaforma TRASPARE, ad effettuare il calcolo della soglia di anomalia procedendo poi alla **esclusione automatica delle offerte anormalmente basse** ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 c. 1 del citato D.Lgs. n. 36/2023, e di quanto disciplinato al successivo **paragrafo 17**, e successivamente, alla formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui, a seguito delle procedure sopra evidenziate, risultassero due o più migliori offerte uguali, il Presidente del Seggio di gara procederà all'**estrazione a sorte** della migliore offerta.

L'estrazione verrà effettuata, in seduta pubblica e dopo idonea comunicazione per la generale conoscenza,

alla presenza dei due testimoni componenti il Seggio di gara.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, redigerà la graduatoria.

In qualsiasi fase delle operazioni di gara, il Presidente del Seggio di gara dispone l'**esclusione** dalla gara, procedendo, ai sensi dell'art. 90 c. 1 lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023, per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4 lett. a), b), c), d), e) ed f) del D.Lgs. n. 36/2023, ovvero:
 - a) non conformi ai documenti di gara;
 - b) ricevute oltre i termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
 - c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
 - d) considerate anormalmente basse;
 - e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;
 - f) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara (*così come stabilito al paragrafo 16 dell presente lettera di invito*)

La Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Nel caso in cui non trovi applicazione l'esclusione automatica, il Seggio di Gara, ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, si riserva la facoltà di valutare la congruità dell'offerta migliore qualora, in base ad elementi specifici, **ivi inclusi i costi della manodopera**, la stessa appaia anormalmente bassa; in tal caso sospenderà la seduta di gara e comunicherà il nominativo del concorrente al Responsabile del progetto (RUP), inviando ad esso tutta la relativa documentazione.

Qualora le offerte sospette di anomalia siano più di una è facoltà del Seggio di Gara disporre che si proceda contemporaneamente alla verifica di congruità di più o di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiederà le spiegazioni sul prezzo offerto, procedendo ai sensi dell'art.110 del D.Lgs. n. 36/2023, al fine di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

In caso di offerta anomala, il concorrente riceverà all'indirizzo PEC una richiesta di giustificazioni visualizzabile anche nei dettagli di gara nella scheda "**Documenti**".

In tal caso l'Ente assegnerà al concorrente un termine non superiore a **7 (sette)** giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta affinché siano rese le giustificazioni richieste.

Per ottemperare a tale obbligo imposto dall'Ente, il concorrente dovrà accedere alla Piattaforma ed inoltrare la documentazione richiesta attraverso la funzione "**INVIA GIUSTIFICATIVI OFFERTA ANOMALA**" presente nei dettagli di gara.

Tutta la documentazione trasmessa dovrà essere firmata digitalmente.

Il Sistema **non accetta documenti presentati dopo la data e l'ora stabilite** come termine di scadenza per la presentazione delle giustificazioni per offerta anomala comunicata dall'Ente alla PEC del concorrente.

La presentazione delle giustificazioni è compiuta quando l'Operatore Economico visualizza un messaggio del Sistema che indica la conferma della corretta ricezione e l'orario di registrazione.

Il concorrente, inoltre, riceverà le stesse informazioni attraverso una notifica PEC inviata

automaticamente dal sistema all'indirizzo PEC dichiarato all'atto della registrazione.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA IN CASO DI INVERSIONE PROCEDIMENTALE – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

In caso di inversione procedimentale (vedi art.20), il RUP, contestualmente alla verifica dell'anomalia, procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario. E' sottoposto alla verifica della documentazione amministrativa, oltre al concorrente risultato primo, anche il concorrente risultato secondo.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

Concluse le fasi di verifica della documentazione amministrative e di quella economica, il Seggio di Gara, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs.36/2026, predispone la **proposta di aggiudicazione** alla migliore offerta non anomala.

24. VERIFICA DEI REQUISITI E DEL COSTO DELLA MANODOPERA – AGGIUDICAZIONE – SVINCOLO DELL'OFFERTA – STIPULA DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante, ossia l'organo competente a disporre l'aggiudicazione, preso atto della **proposta di aggiudicazione** formulata dal Presidente del Seggio di gara, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, procederà alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara da parte del concorrente nei cui confronti è stata proposta l'aggiudicazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 c. 9 del D.Lgs. n. 36/2023, procederà, innanzitutto, relativamente ai **costi della manodopera** indicati dal concorrente nella propria offerta economica, a verificare, **se non già fatto in precedenza in sede di verifica di anomalia**, il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, c. 5, lett. d) del suddetto Decreto.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla suddetta verifica qualora il costo della manodopera indicato dal concorrente in sede di partecipazione alla gara, sia pari o superiore al costo della manodopera stimato, ai sensi dell'art. 41 c. 13 del D.Lgs. n. 36/2023 nell'Elaborato "ED.05 – STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA" del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, e non vi siano elementi tali, nell'offerta presentata dal concorrente, da giustificare comunque la verifica del costo della manodopera.

Indicazioni in merito alla dimostrazione del costo della manodopera

Nell'ipotesi in cui il costo della manodopera indicato dal concorrente, in sede di partecipazione alla gara, sia inferiore al costo della manodopera stimato dal progettista, il concorrente medesimo è invitato a presentare, **entro il termine di 7 giorni dalla richiesta** stessa, il dettaglio analitico delle voci considerate ai fini della determinazione del costo della manodopera indicato nell'offerta economica.

A tale riguardo il concorrente dovrà fornire tutte le spiegazioni ritenute utili ai fini della verifica delle componenti considerate per la determinazione del costo in parola e, in particolare, dovrà evidenziarsi se nella determinazione dello stesso si sia tenuto conto del solo costo del personale o, diversamente, sia stata considerata, come previsto dai prezziari, una quota corrispondente alle spese generali e una quota corrispondente all'utile, indicando, in tale ipotesi, l'incidenza percentuale delle stesse.

Inoltre, per giustificare, specificatamente il costo del personale, il concorrente dovrà indicare il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, i profili professionali con relativi mansionari e costi tabellari del personale che si intende impiegare nell'appalto ed i relativi tempi di utilizzo, nonché, per l'eventuale personale impiegato con contratti diversi, la normativa di riferimento per il profilo e le mansioni svolte ed i relativi costi.

Non saranno ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali inferiori ai minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

A completa giustificazione degli elementi di costo sopra elencati e allo scopo di dimostrare il rispetto del disposto normativo, il concorrente potrà produrre idonea documentazione di supporto (*contratti, polizze, documenti contabili, ecc.*)

NB)

Si precisa che nelle ipotesi di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023, la verifica del costo della manodopera verrà condotta nell'ambito della procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta.

La presentazione delle offerte non vincola la Stazione Appaltante all'aggiudicazione della gara, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione, che il Comune di Giugliano in Campania si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, né rimborso spese.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108 c. 10 del D.Lgs. n. 36/2023. Nella suddetta ipotesi, l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti ai fini della prova dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e del rispetto dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema **FVOE**.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 17 c. 8 del D.Lgs. n. 36/2023, **l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula**, al fine di garantire con continuità gli interventi finalizzati all'eliminazione delle criticità che compromettono le condizioni di sicurezza delle strade.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla segnalazione **all'ANAC**. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata alle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

La stipula del contratto deve aver luogo entro **30 giorni** dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 55, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, e in ogni caso solo a far data dal momento in cui la documentazione occorrente per

la stipulazione del contratto verrà integralmente prodotta dall'operatore economico aggiudicatario. Fino alla scadenza dei suddetti termini l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile.

In considerazione del valore del contratto non trovano applicazione i termini dilatori (*stand still*) previsti dall'[articolo 18, commi 3 e 4](#).

Nel caso di mancata stipulazione, sensi dell'art.50 co.6 del D.Lgs 36/2023 l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie.

Ai sensi dell'art. 18 c. 5 del D.Lgs. n. 36/2023, se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 18 c. 6 del D.Lgs. n. 36/2023.

Prima della stipula del contratto la Ditta aggiudicataria deve presentare tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, nei tempi (comunque non superiori a 10 giorni) e secondo le modalità richieste dal competente organo della stazione appaltante; in particolare la Ditta dovrà:

- fornire la prova documentale di tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara, per quanto di sua competenza;
- presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste ai sensi del combinato disposto degli artt. 53, comma 1 e 106 del D.Lgs. n.36/2023.
- la garanzia definitiva con le modalità di cui alla presente lettera di invito, al Capitolato speciale di appalto ed all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.);
- presentare le polizze assicurative di cui al Capitolato speciale d'appalto;
- nel caso di aggiudicazione ad ATI (non costituite): presentare la scrittura privata autenticata di cui all'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.);
- firmare il contratto nel giorno e nell'ora che verranno resi noti con comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario, la stazione appaltante potrà procedere alla dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione, all'escussione della garanzia provvisoria e all'affidamento dei lavori al concorrente che segue in graduatoria.

Ai sensi dell'art.18 comma 1 del D.Lgs 36/2023 il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

Il contratto non conterrà la clausola arbitrale

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.13 agosto 2010, n. 136.

Sono parte integrante del contratto e devono essere ad esso materialmente allegati: il Capitolato Speciale d'Appalto e il Computo Metrico Estimativo. Sono altresì parte integrante del contratto e verranno richiamati nello stesso, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- l'offerta economica presentata in sede di gara;
- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- i piani di sicurezza;
- il cronoprogramma;
- la garanzia definitiva;
- la polizza assicurativa;
- il Protocollo di Legalità

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali (ove dovute), gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro (ove previste) - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 18 c. 10 del D.Lgs. n. 36/2023, al momento della stipula del contratto, l'appaltatore assolve *una tantum* all'imposta di bollo in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice, secondo le modalità di calcolo e versamento di cui alla **tabella A contenuta nell'allegato I.4** del D.Lgs. n. 36/2023, ovvero nella misura di **€ 120,00**.

Resta a carico dell'Amministrazione appaltante la spesa relativa all'I.V.A.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023.

Nei casi di cui all'art. 124 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante **interpella** progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

A norma dell'art. 17 c. 3 e di quanto previsto dall'**Allegato I.3** del D.Lgs. n. 36/2023 la presente procedura negoziata da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso si concluderà nel termine di **tre mesi** decorrenti dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta. Ove la stazione appaltante debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di **un mese**.

In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, potrà prorogare i termini suddetti per un massimo di **tre mesi**. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato, potrà prorogare i termini suddetti per **ulteriori tre mesi**.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Tutte le operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il Codice Identificativo di Gara (CIG)

26. CODICE DI COMPORTAMENTO – DIVIETO DI PANTOUFLAGE

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di Comportamento di questa Stazione Appaltante (***n.b. rendere dichiarazione Allegato n. 6***) e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO (***n.b. rendere dichiarazione divieto di pantouflage punto 6) dell'Allegato n.3***). In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante, sezione Amministrazione Trasparente.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 “*Codice del processo amministrativo*”, gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. Campania-Napoli – entro il termine di 30 gg. decorrenti:

- per quanto attiene la Lettera di Invito, dalla relativa ricezione;
- per quanto attiene alle comunicazioni di cui all'articolo 90 del D.Lgs. n. 36/2023 dalla relativa ricezione;
- in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli Nord, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

29. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Si comunica quanto segue:

- il trattamento dei dati è necessario per l'espletamento della presente gara d'appalto e la partecipazione ad essa, ai sensi dell'art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali;
- i dati personali saranno trattati con le modalità indicate nella “***Informativa sul trattamento dei dati***”

Titolare del trattamento è il Comune di Giugliano in Campania, in qualità di Stazione Appaltante, con sede in Giugliano in Campania, Corso Campano n.200.

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite piattaforma “TRASPARE” il responsabile del trattamento dei dati è lo stesso gestore L&G Solution S.r.l.. che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

Coordinatore del trattamento dei dati e referente del trattamento è il Dirigente dell'Unità di Progetto Rigenerazione Urbana e PNRR, domiciliato per la carica presso la sede di Giugliano in Campania-corso Campano n.200.

Incaricati del trattamento, per le rispettive competenze, sono il RUP ing. Rosa Della Volpe, l'ing. Pasquale Villardi in qualità di Responsabile E.Q. del Servizio Pianificazione e Programmazione OO.PP. unitamente al personale dello stesso Servizio, autorizzato alle attività amministrative connesse.

Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/2016 il Titolare del trattamento ha nominato responsabile della protezione dei dati (RPD) per il Comune di Giugliano in Campania, nella persona del Dottor Alfonso Maria Avallone incaricato con Determina Dirigenziale n. 297 del 03/03/2025.

Il Dirigente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Indice generale

1. PREMESSE.....	1
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA - CHIARIMENTI - COMUNICAZIONI.....	5
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	5
2.2 CHIARIMENTI.....	5
2.3 COMUNICAZIONI.....	6
3. OGGETTO DELL'APPALTO - IMPORTO DELL'APPALTO - CATEGORIA DEI LAVORI.....	6
3.1 OGGETTO DELL'APPALTO.....	6
3.2 IMPORTO DELL'APPALTO.....	7
3.3 CATEGORIE DEI LAVORI.....	9
3.4 REVISIONE PREZZI.....	10
3.5 OPZIONI.....	10
3.6 CLAUSOLE SOCIALI.....	10
4. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI – MODALITÀ DI DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO – TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALITÀ PER RITARDI.....	11
4.1 LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI.....	11
4.2 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	11
4.3 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO.....	11
4.4 TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALITÀ PER RITARDI.....	11
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	11
6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE ED ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	13
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	18
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ.....	18
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	18
7.3 INDICAZIONE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	18
7.4 INDICAZIONE PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.....	20
7.5 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....	20
8. SUBAPPALTO.....	21
9. SUBAFFIDAMENTI - SUBCONTRATTI.....	23
10. DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ MAGGIORMENTE ESPOSTE AL RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA.....	23
11. GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA.....	24
11.1 Garanzia provvisoria.....	24
11.2 - Garanzia definitiva.....	24
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	25
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	26
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	28
15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	29
15.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE).....	29
15.2 DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE A CORREDO.....	31
15.2.1 Dichiarazioni.....	31
15.2.2 Dichiarazioni Integrative.....	32
15.2.3 Documentazione a corredo.....	35
15.2.4 Documentazione ulteriore per i soggetti associati.....	36
16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA ECONOMICA.....	37
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	38
18. SEGGIO DI GARA.....	39

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	39
20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	40
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE.....	40
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	41
23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA IN CASO DI INVERSIONE PROCEDIMENTALE – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.....	42
24. VERIFICA DEI REQUISITI E DEL COSTO DELLA MANODOPERA – AGGIUDICAZIONE – SVINCOLO DELL’OFFERTA – STIPULA DEL CONTRATTO.....	42
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	45
26. CODICE DI COMPORTAMENTO – DIVIETO DI PANTOUFLAGE.....	46
27. ACCESSO AGLI ATTI.....	46
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	46
29. TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	46